

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 marzo 2023


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio
2023.

**Determinazione della popolazione legale della
Repubblica in base al censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni.**





S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023.

<i>Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. (23A01264)</i>	Pag.	1
ALLEGATO.	»	3





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023.

Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 56 e 57 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/881 della Commissione del 23 maggio 2017, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010»;

Visto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente la disciplina sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettere *b)*, ed *e)*, che attribuisce all'ISTAT il compito di provvedere «all'esecuzione dei censimenti», nonché «alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente il regolamento di riordino dell'ISTAT e, in particolare, l'art. 2, comma 2, riguardante i compiti esercitati dall'Istituto ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane - ANNCSSU;

Visto l'art. 1, commi 227 e 232, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove si prevede che l'ISTAT realizzi il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, effettuando le operazioni di attraverso i piani generali di censimento;


Visto l'art. 1, comma 236, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale «la popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicata nel Piano generale di censimento»;

Visto il Piano generale del censimento della popolazione e delle abitazioni e i relativi allegati, approvato dal consiglio dell'ISTAT con deliberazione CDLIII del 26 marzo 2018, integrato con deliberazione n. 13/2020 del 5 novembre 2020 e aggiornato con deliberazione n. 14/2021 del 9 giugno 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, di conferimento della delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio, e, in particolare l'art. 1, comma 2, lettere *h)*, ed *i)*, concernenti l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento, tra gli altri, all'Istituto nazionale di statistica;



Vista la nota dell'ISTAT prot. n. 1740847 dell'11 ottobre 2022 di trasmissione dei dati relativi alla popolazione legale al 31 dicembre 2021, nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, correlata dalla tabella recante la popolazione residente nei comuni ordinati alfabeticamente nell'ambito della provincia di appartenenza;

Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 236, della citata legge n. 205 del 2017, alla determinazione della popolazione legale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021 e indicata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fatte salve le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 31 dicembre 2021.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 525

